



Città di Pioltello
Città Metropolitana
di Milano

Lavori Pubblici

Manutenzione del verde pubblico - edilizia scolastica e sportiva - sicurezza luoghi di lavoro e cantieri

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 97 DEL 20/11/2024

OGGETTO: **RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 PER LA SENTENZA 2546/2024, RELATIVA ALLA CONTROVERSA SOCIETA' AGRICOLA OMISSIS COMUNE DI PIOLTELLO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.02.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2024 è stato approvato il DUP 2024/2026;

DATO ATTO CHE in data 26.09.2024 la Corte d'Appello di Milano - sez. specializzata Agraria con sentenza n. 2546/2024 ha deciso definitivamente sull'appello principale proposto da Società Agricola e sull'appello incidentale proposto dal Comune di Pioltello in ordine alla controversia tra la Società Agricola OMISSIS, ed il Comune di Pioltello, condannando ".....la parte appellata a pagare a Società Agricola OMISSIS la differenza tra quanto già versato in esecuzione della sentenza n. 7324/2023 e quanto accertato come dovuto in questa sede..... dichiara le spese del doppio grado compensate tra le parti nella misura di metà e condanna il Comune di Pioltello a rifondere a Società Agricola OMISSIS la restante metà delle stesse, liquidata (detta metà), per il giudizio di primo grado, nella misura indicata nella predetta sentenza n. 7324/2023 -ferma la distrazione a favore dell' OMISSIS e, per il presente grado di giudizio, in €4.200 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge";

CONSIDERATO CHE:

- Che alla data del 14.11.2024 il debito da riconoscere e finanziare risulta essere di:

€ 9.000,00= quanto a penali, interessi e spese di lite;

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art.194 del TUEL, è un adempimento **obbligatorio** e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 20/11/2024 da Silvia Sanna - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti;

VISTO l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

VERIFICATO che il citato provvedimento giurisdizionale rientra tra le fattispecie riconducibili alla previsione di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (sentenze esecutive);

RITENUTO necessario, quindi, provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi ben rappresentati nella relazione tecnica a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Servizi alle Imprese e Sviluppo del Territorio, per un importo complessivo di € 9.000,00= quanto a penali, interessi e spese di lite;

DATO ATTO che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, **il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;**

CONSIDERATO che le somme necessarie all'impegno ed al pagamento di quanto disposto con l'anzidetta sentenza trovano copertura:

€ 9.000,00= quanto a penali, interessi e spese di lite al capitolo 15800/10 del Bilancio di Previsione anno 2024, dando atto che è assicurata la copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio.

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Giovanni Andreassi in merito alla conformità legislativa.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, allegato al presente provvedimento (Parere n. xx del 20/11/2024);

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) Di dichiarare la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2546/2024 del 26/09/2024 della Corte di Appello di Milano sez. specializzata Agraria e per il seguente importo: € 9.000,00= quanto a penali, interessi e spese di lite;
- 2) Di imputare la spesa di € 9.000,00= quanto a penali, interessi e spese di lite al capitolo 15800/10 del Bilancio di Previsione anno 2024, dando atto che è assicurata la copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 20/11/2024 da Silvia Sanna - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- 3) Di demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Servizi alle Imprese e Sviluppo del Territorio gli adempimenti consequenziali;
- 4) Di incaricare il Dirigente del Settore Contabile Finanziario di trasmettere copia del presente atto agli organi di controllo e alla Procura Regionale della Corte dei Conti Lombardia;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 6) Di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari.

Cons. GAIOTTO SAIMON

